

# Tribunale di Taranto

Gludice per l'udienza preliminare

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice, all'udienza del <u>3 marzo 2020</u>, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

## SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (Art. 425 c.p.p.)

nei confronti di ;		
	difeso di fiducia dall'avv. del Foro di Genova -	
2,	domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia difeso di fiducia dall', difeso di fiducia dall', del Foro di Roma e dall'/	
3.	domicilio dichiarato, difeso di fiducia dall'A	
4,	IO ia LIBERO ASSENTE	
5,	difeso di fiducia di LIBERO ASSENTE	
6,	nato jaconia de la companya della companya della companya de la companya della co	
7.	difeso di fiducia dall'A LIBERO PRESENTE	

### **SENTENZA**


n. 163/2020

depositata il 09.03.2020

NRepertorio
NR. 2/A/SG
Visto P.M
Impugnazione;
RREVOCABILE IL
Estratto ex. Art. 27 R.Esec, cpp
Estratto-ex: Art. 28 R.Eseq. cpp
Scheda:

\_ C.P.

Art.\_



in qualità di Direttore dello stabilimento l'TALSIDER di Taranto tra il 1978 ed il 1982

in qualità di Direttore dello stabilimento lTALSIDER di Taranto tra il 1984 ed il 1987 in qualità di Direttore dello statilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1989. ed il 1993 in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1993 ed il 1995 cagionavano la morte per mesotelloma pleurico di I manutentore elettrico addetto ai reparti STAFF - MAN/LAF dal 13.8.1974 al 31.3.1998, per colpa, e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 246 - 261 d, igs. 81-2008, in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di D.P.I., non formando né informando. il lavoratore sul rischio amianio, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amlanto e fumi. In Taranto II 1-11-11 3) Del delitto p. e p. dagli artt. 113 – 590 comma 3 e 5 c.p., polchē cooperando colposamente tra loro. In qualità di Direttore dello stabilmento ITALSIDER di Taranto tra il 1973 ed il 1978 in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1978 ed il 1982. lín gualità di Direttore dello stabilimento l'TALSIDER di Taranto fra il 1984 ed il 1987 in qualità di Direttore dello stabilimento l'TALSIDER di Taranto tra il 1989 ed ij 1993 in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1993 ed li 1995. in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1995 ed ii 1996 in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1996 ed il 2012 in qualità di Responsabile Manulenzione e Distribuzione Energie e Fluidi cagionavano lesioni personali gravissime consistite in particolare in asbestosi a manutentore elettrico addetto ai reparti MAN/COK dal 7.7.1971 al 31.5.1984 e MAN/DEF dal 1.6.1984 al 31.10.1997, per colpa, e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia e (nosservanza delle norme sull'igiene del layoro, e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 246 – 261 d. lgs. 81-2008, in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di D.P.I., non formando né informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a polveri di amianto e fumi. In Taranto accertato il 27-1-12 Del delitto p. e p. dagli artt. 113 – 589 comma 2 c.p., poiché cooperando colposamente tra in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra

In qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1978

in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1982 ed il 1987

In qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1984 ed il 1987

in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1989 ed il 1993

in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1993 ed il 1995

in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1995 ed il 1996

in qualità di Direttore dello stabilimento ITALSIDER di Taranto tra il 1996 ed il 1996

A

in qualità di Responsabile del Rèparto. Tubi nel periodo dal 1995 al 1997,
con repporto di lavoro risolto nel 2001 cagionavano la morte per mesoteliome pleurico di cagionavano la morte per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del tavoro, e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 246 – 261 d. Igs. 81-2008, in quanto esponevano al rischio amianto il lavoratore non prevedendo l'uso e l'assegnazione di D.R.I., non formando n'e informando il lavoratore sul rischio amianto, pur adibendolo a lavorazioni che lo esponevano a potvari di amianto e fumi.  In Taranto il 20-5-2013

È presente || P.M. |

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M. : Rinvio a gludizio di tutti gli imputati

PP.CC. costituite: come.il P.M.

l responsabili civili; non luogo a procedere

l difensori degli imputati l non luogo a procedere;

If difensore dell'imputato non luogo a procedere;


I difensori dell'imputato non luogo a procedere;
Il difensore dell'imputato non luogo a procedere per non aver commesso il fatto;

Il difensore dell'imputato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto; in subordine per il capo 3) n.l.p. per intervenuta prescrizione;

non luogo a procedere perché il fatto Il difensore degli imputati: non sussiste ovvero per non aver commesso il tatto; in subordine per il capo 3) n.l.p. per intervenuta prescrizione e per l'imputato per morte dell'imputato;

ì difensori degli altri imputati: si associano alla richiesta di n.l.p. avanzata dai colleghi.

#### MOTIVAZIONE



Nel parere tecnico espresso dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'INAIL, in data 22.3.2012 si dà atto che il fu esposto, nel periodo lavorativo compreso tra il 13.8.1974 ed il 31.12.1992, all'inalazione di fibre di amianto aero-disperse presenti in concentrazioni massive; mentre nel periodo successivo non si ha evidenza di ulteriori esposizioni al medesimo inquinante.

Nel corso delle visite periodiche sul posto di lavoro non furono evidenziate patologie significative di esposizione ad amianto né altre patologie rilevanti a carico dell'apparato respiratorio pur trattandosi di moderato fumatore fino all'epoca del pensionamento.

Nel dicembre 2010 al pensionato fu diagnosticato un mesotelioma maligno epitelioide a pattern tubulo papillare; la patologia fu trattata con intervento chirurgico, radioterapia e chemioterapia, ma nell'ottobre 2011 le condizioni del paziente peggiorarono per

A

progressione di malattia con diffusione a più sedi ed in particolare al mediastino, sino al decesso avvenuto il 1° novembre 2011 per "mesotelioma pieurico metastatico; insufficienza respiratoria".

L'INAIL ha riconosciuto l'origine professionale della neoplasia.

Il consulente tecnico del P.M., incaricato di accertare la correttezza della diagnosi di malattia sopra indicata e l'epoca della sua insorgenza e perfanto di fornire indicazioni in ordine alla sussistenza de) rapporto di causalità fra attività lavorativa svolta e patologia contratta, ha concluso per il riconoscimento di un "ruolo causale dell'asbesto nell'insorgenza della neoplasia pleurica con elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale", valutando che vi è evidenza che il lavoratore sia stato esposto durante l'attività lavorativa presso ITALSIDER/ILVA per un periodo prolungato a concentrazioni massive del detto inquinante e che lo stesso sia deceduto per mesotelioma pleurico, patologia correlata in circa il 70% dei casi ad esposizione all'amianto. Il CT del P,M, ha inoltre precisato; "L'inalazione prolungata di fibre di asbesto è in primo Juogo responsabile della comparsa di una di una flogosi granulomatosa polmonare (flogosi polmonare da polveri o pneumoconiosi) detta asbestosi, Questa è una frequente malattia professionale in lavoratori esposti di solito per almeno cinque anni che inalino per periodi prolungati aria contenente quantità elevate di particelle di asbesto. Il mesotelioma pleurico è un tumore molto meno frequente del carcínoma polmonare (l'incidenza è stimata in circa 2,2 x 10<sup>6</sup> negli USA ed in Gran Bretagna); dunque la sua frequenza relativamente elevata in soggetti esposti all'asbesto è altemente significativa sotto il profilo della correlazione causale. Si calcola infatti che circa il 70% dei casi di mesotelioma sia correlato ad una documentata esposizione all'asbesto. In particolare nell'insorgenza del mesotelioma svolgono un ruolo causale préponderante le fibre ultrafini, a parere di alcuni autori le uniche che riescono a raggiungere la pleura. La possibilità che un lavoratore esposto all'asbesto sviluppi un mesotelioma è di circa il 10% svolgendo sicuramente un ruolo causale anche altri fattori quali la predisposizione generica individuale e la presenza di alcuni virus oncogeni (SV 40). Esiste un lungo tempo di latenza (variabile fra i 5 ed i 70 anni, ma di gorma superiore ai venti anni e mediamente 30-40 anni) fra l'inizio dell'esposizione all'asbesto e la diagnosi clinica del mesotelioma. D'altro canto studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti hanno evidenziato che mediamente i l'avoratori esposti all'asbesto hanno una probabilità di morire per neoplasia (soprattutto per carcinoma o mesotelioma) del 50% contro il 18% della popolazione generale. Altri fattori di rischio per il mesotelioma pleurico sono una pregressa radioterapia, l'esposizione ad altri e più rari silicati diversi dall'asbesto presenti nell'ambiente, l'infezione da parte. di alcuni virus (simian – virus 40 o SV40). Per il mesotelioma pleurico non è invece riconosciuto un ruolo causale né concausale del fumo di sigaretta). Più controversa è la questione relativa all'esistenza di una correlazione diretta fra la durata e l'intensità dell'esposizione all'asbesto e la probabilità di insorgenza di un mesotelioma maligno. A questo riquardo la tesi prevalente in letteratura è che nella stragrande maggioranza dei casi non sia sufficiente una esposizione sporadica o molto breve all'asbesto a favorire l'insorgenza del mesotelioma, ma che sia necessaria un'esposizione almeno di alcuni mesi o ancor più spesso di alcuni anni. Così pure prevalente è la tesi che, anche se un'esposizione all'asbesto più intensa e prolungata nel tempo aumenti la probabilità di insorgenza del mesotelioma, non vi sia una correlazione dose - risposta di tipo lineare. L'assenza di questa correlazione dose - risposta e la relativa rarità dell'insorgenza di mesotelioma in soggetti pesantemente esposti all'asbesto suggerisce, còme già anticipato dianzi, che altri fattori giochino un ruolo nello sviluppo di questo tipo di neoplasia. Allà luce di quanto fin qui esposto, pur tenendo conto che la patogenesi dei tumori è di origine multifattoriale e perciò, al

di fuori di casi relativamente rari, è sempre molto difficile stabilire un rapporto di causalità certo o con un grado di probabilità vicino alla certezza fra un determinato antecedente causale ed una determinata neoplasia, nella fattispecie in esame è scientificamente configurabile un nesso eziologico tra patologia dedotta ... e l'esposizione a ... l'asbesto. I dati della letteratura scientifica sull'argomento fin qui riportati, gli elementi anamnestico - documentali circa l'esposizione del ad asbesto nel corso della sua attività lavorativa, le indicazioni della dottrina medico - legale sull'argomento fatte proprie anche in ambito legislativo, inducono per di più a considerare il nesso causale fra mesotelloma pleurico e pregressa attività lavorativa in termini di elevata probabilità, vicina alla certezza. Non è possibile individuare con precisione il momento in cui ha avuto inizio il processo di oncogenesi, ma con elevata verosimiglianza il prolungamento dell'esposizione all'asbesto nel periodo 1974 - 1972 ha aumentato le probabilità di insorgenza del mesotelioma maligno".

Pressoché sovrapponibili sono le considerazioni e conclusioni dello stesso CT del P.M. con riferimento alla posizione del lavoratore (capo 1 d'imputazione). Quest'ultimo, dopo aver lavorato nel periodo dal 1969 sino al marzo 1972 alle dipendenze della ditta CIMI s.p.a. all'interno del comprensorio siderurgico di Taranto, fu assunto in ITALSIDER alle cui dipendenze svoise, dal 10.1.1972 sino alla data del pensionamento ovvero al 30.6.1996, le mansioni di riparatore meccanico presso il reparto MAN/IMA, che prevedevano l'esercizio di attività manuali di manutenzione meccanica presso gli impianti marittimi e la preparazione di pezzi meccanici presso le officine del reparto.

Per tali mansioni è stato esposto all'amianto come riconosciuto dall'INAIL per il periodo dal 10.1,1972 al 31.12.1992 e riportato nella relazione SPESAL dell'AUSL/TA/1 in data 19.9.2011.

Nel corso delle visite periodiche sul posto di lavoro non furono evidenziate patologie significative di esposizione ad amianto né altre patologie rilevanti a carico dell'apparato respiratorio pur trattandosi di moderato fumatore fino all'epoca del pensionamento.

Nel settembre 2010 al pensionato fu diagnosticato un mesotelioma pleurico (mesotelioma bifasico); la patología fu trattata con chemioterapia a partire dal novembre 2010, ma nel marzo 2011 le condizioni del paziente peggiorarono per l'insorgenza di pericardite acuta sino al decesso avvenuto il 19 luglio 2011.

L'INAIL ha riconosciuto l'origine professionale delle neoplasia ed il mesotelioma come causa del decesso dell

Come già anticipato, il consulente tecnico del P.M., riproducendo le stesse identiche considerazioni svolte per la posizione del lavoratore sopra riportate ha concluso quanto ad che; costui era affetto da mesotelioma pieurico, malattia che è stata causa diretta del decesso; il lavoratore era esposto a cancerogeni di natura professionale (amianto/asbesto); il ruolo causale dell'asbesto nell'insorgenza della neoplasia pleurica può essere ipotizzato in termini di elevata probabilità vicina alla certezza.

Con riferimento al capo 4) d'imputazione occorre esaminare la vicenda lavorativa e la maiattia che ha portato al decesso di il quale lavorò alle dipendenze dell'ITALSIDER, prima, e di ILVA, successivamente, dal 17.5.1971 al 31.1.1997, con la qualifica di capotumo esercizio presso il tubificio, espletando tale attività fino al 1992 come

4

tecnico di esercizio e capo reparto. Dalle informazioni assunte presso lo stesso lavoratore, è emerso che lo stesso interveniva direttamente nella esecuzione dei lavori e che durante gli stessi si verificava dispersione di amianto proveniente dai cavi elettrici delle saldatrici e dai freni dei carroponti sospesi al di sopra della linea di produzione.

Per le mansioni svolte il be è stato esposto all'amianto come riconosciuto dall'INAIL per i periodi dal 17.5.1971 al 31.12.1992.

Nel corso delle visite periodiche sul posto di lavoro non furono evidenziate patologie significative di esposizione ad amianto né altre patologie rilevanti a carico dell'apparato respiratorio pur trattandosi di moderato fumatore fino all'epoca del pensionamento.

Nel mese di marzo 2012 il piniziò a lamentare febbre, astenia, anoressia e dimagrimento e nell'aprile dello stesso anno, a seguito di esame radiografico fu rilevata la presenza di opacamento di natura pleurica in basale posteriore di sinistra con ispessimento scissurale adiacente. A dicembre 2012 fu sottoposto presso l'ospedale "San Paolo" di Bari ad intervento chirurgico di biopsie pleuriche multiple che portarono alla diagnosi di neoplasia pleuro-polmonare sx in corso di tipizzazione istologica. Il primo certificato medico di malattia professionale INAIL con diagnosi di mesotelioma pleurico epiteliale fu rilasciato in data 8.2.2013. Tale patologia determinò in data 20.5,2013 la morte di

Quanto ai fatti oggetto dei capo 3) d'imputazione, emerge dagli atti che fu assunto in ITALSIDER alle cui dipendenze svolse, dal 7.7.1971 al 27.4.1995 le mansioni di riparatore elettrico, prima presso il reparto MAN/COK e poi presso quello MAN/DEF; dal 28.4.1995 al 31.10.1997 (data dei suo prepensionamento con benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto).

Per tali mansioni il è stato esposto all'amianto come riconosciuto dall'INAIL per il periodo dal 7.7.1971 al 31.12.1992.

Nel corso delle visite periodiche sul posto di lavoro non furono evidenziate patologie significative di esposizione ad amianto né altre patologie rilevanti a carico dell'apparato respiratorio pur trattandosi di moderato fumatore fino all'epoca del pensionamento.


Nel febbraio 1997 al lavoratore fu diagnosticato un ispessimento della pieura parietale posteriore nelle docce costo-vertebrali bilateralmente con minutissimi noduli pleurici nel contesto e, successivamente, nell'ottobre 2011, un'asbestosi pleurica.

L'INAIL ha riconosciuto l'origine professionale della suddetta patologia (certificato del 23.1,2012).

Glí odierni imputati si sono succedutì nelle cariche di:

Direttore generale di stabilimento:

Coordinatore del Reparto Tubi:



Tanto premesso, è opportuno evidenziare come la presente pronuncia di proscioglimento si fondì su differenti considerazioni in ordine alle diverse posizioni degli imputati destinatari delle richieste di rinvio a giudizio del P.M., nelle qualità di direttore dello stabilimento e di responsabili di reparto, da un alto, e, dall'altro, di medico competente presso lo stabilimento siderurgico di Taranto in cui si sono succeduti gli imputati per i quali si è ritenuta assorbente – rispetto ad ogni altro accertamento e considerazione – la impossibilità di individuare in capo agli stessi una posizione di garanzia in materia antinfortunistica; ciò che ha portato all'adozione, nel confronti di questi ultimi, della formula di proscioglimento "per non aver commesso il fatto".

Ed infatti, se pacifica è la sussistenza di una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei layoratori in capo ai direttori generali dello stabilimento, destinatari iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in ragione del ruolo apicale ricoperto (Cass., sez. iV, 16.11.2018, n. 8094, Stricchi) ed altresì dei capi e responsabili dei reparti sui quali grava l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro e, pertanto, di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori dei rispettivo settore e di impedire prassi lavorative in condizioni di insicurezza<sup>1</sup>; non altrettanto può dirsi per la figura del "medico competente".

Il medico aziendale, figura introdotta dall'art. 33 d.p.r. 303/1956, è un collaboratore necessario e qualificato del datore di lavoro, tenuto a coadiuvare quest'ultimo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ove essa è obbligatoria.

Al medico competente è tuttavia attribuita una funzione soltanto consultiva, ancorché attiva e propulsiva, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'imprenditore nella individuazione e segnalazione di fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza. Tale figura professionale è invece del tutto priva di poteri decisionali tali da consentirgli un diretto intervento per la rimozione delle situazioni di rischio.

Ne discende che non può il médico competente essere chiamato a rispondere – come nel caso di specie – della mançata adozione di cautele antinforturistiche nell'effettiva esecuzione del ciclo produttivo, posto che allo stesso spetta un'attività propositiva ed informativa limitata al proprio ambito professionale.

Con riferimento alla posizione degli altri imputati, i quali si sono succeduti nella carica di direttore generale dello stabilimento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al riguardo sì osserva come, în strutture complesser(qual è l'impianto siderurgico di Taranto), ove vi sono più titolari della posizione di garanzia in ordine alla prevenzione degli infortuni, "ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tuteta impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una ceuteta antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione" (Cass., sez. IV, 11.10.2018, n.,6507, Caputo).

e di

responsabili di reparto in capo ai quali si è ritenuta la sussistenza della posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori, si potrebbe in astratto — se non fosse assorbente il motivo di proscioglimento fondato sull'accertamento del nesso di causalità — muovere un addebito in ordine alla mancata assunzione di cautele (apparati di aspirazione, maschere protettive individuali, particolari cautele nella movimentazione delle polveri) atte a rimuovere o limitare i rischi da esposizione dei lavoratori all'amianto ovvero in grado di diminuire le quantità e concentrazioni delle fibre disperse nell'ambiente lavorativo e perciò di diminuire la probabilità per i lavoratori di contrarre patologie correlate all'inquinante², sotto il profilo della prevedibilità/prevenibilità dell'evento atteso che sin dai primi anni del '900 è nota la nocività dell'amianto³, ovvero già da lungo tempo prima che venisse adottato il definitivo divieto d'impiego con la L. 27 marzo 1992 n. 257⁴.

Tanto premesso, passando ad esaminare il profilo del nesso di causalità, ritiene questo giudice che, sulla scorta del sapere scientifico elaborato in materia nel corso degli ultimi anni, ripreso anche dal CT del P.M., e con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, possa affermarsì che il mesotelioma (nella specie pleurico), così come l'asbestosi, è causalmente riconducibile in maniera univoca alla esposizione all'amianto (Cass., sez. IV, 12.6.2014, n. 39516, Lania ed altro). Le due patologie in esame sono di natura monofattoriale, atteso che decorsi causali alternativi determinati da altri fattori di rischio sono in concreto rarissimi.

Nel caso di specie, oltre al coefficiente di probabilità statistica ed al sapere scientifico, ai fini della verifica del nesso di causalità tra omissione ed evento, viane in ausilio anche la caratterizzazione del fatto storico e dei casi concreti. Come emerso dagli atti, per tutti i lavoratori che si sono ammalati di mesotelioma pleurico è stata attestata – con riferimento a specifici ancorché prolungati periodi – l'esposizione all'amianto (sì vedano le certificazioni di malattia professionale dell'INAIL sopra richiamate). Può pertanto ritenersi provato che le patologie riscontrate a carico dei lavoratori summenzionati siano eziologicamente correlate all'esposizione ad asbesto durante l'attività lavorativa da tutti svolta all'interno dell'impianto siderurgico di Taranto, alle dipendenze di ITALSIDER e di ILVA s.p.a..

Tuttavia, una volta accertata la causalità di tipo generale, occorre verificare, con riferimento alla posizione di ciascun imputato, se le malattie che hanno colpito i suddetti lavoratori siano state causate (o anche concausate) dall'esposizione all'asbesto verificatasi nel periodo in cui ciascun imputato rivestiva la posizione di garanzia, rientrando tra i decorsi causali alternativi, in tema di accertamento della causalità individuale, anche "le esposizioni all'amianto che siano avvenute in periodi diversi da quelli in cui l'imputato aveva la carica, ad esempio [....] nel caso che la vittima, pur nel medesimo contesto lavorativo [...], abbia subito una protratta esposizione ad amianto ma in quell'arco temporale sì siano succeduti molteplici soggetti garanti, poiché in tal caso, non può affermarsi che l'imputato abbia avuto il governo del rischio per tutta la durata dell'esposizione al

Accertamento che dovrebbe poi essere condotto in concreto, caso per caso, per ciascun imputato, individuando i soggetti deputati alla gestione dei rischio con riferimento alle scelte gestionati, all'organizzazione del complesso aziendale e dell'attività javorativa, alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al riguardo si registrano interventi normativi già dal 1909 con il R.D. n. 442 che ha introdotto la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri vietando o sottoponendo a particolari cautele l'applicazione a fall tavorazioni alle donne minorenni e a) fanciulli. Ed ancora si consideri la L, 455/1943 che ha introdotto l'asbestosi tra le malattie professionali.

Si cím; Cass., sez. IV, 11.7.2002, n. 988, Macola e altro; Cass., sez. IV, 17.5.2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartaliní e altri; Cass., sez. IV, 22.11.2007, p. 5117, Biasotti e altri; Cass., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Cozzini e altri; Cass., SS.UU., 24.4.2014, n. 38343, Espenham e altri;

rischio, essendosi succedute nel tempo più posizioni di garanzie rispetto alla stessa fonte di rischio" (Cass., sez. IV, 16.1,2019, n. 25532, P.G. c/ Abbona).

Ebbene, nel caso che ci occupa, occorre prendere atto che negli atti non si evincono elementi che chiariscano la posizione operativa di clascun singolo imputato rispetto allo svolgimento dei fatti e soprattutto rispetto al nesso causale con i singoli eventi in contestazione; ciò che peraltro appare realisticamente di difficile se non impossibile ricostruzione.

Occorrerebbe difatti individuare il momento in cui ha avuto inizio il processo causale, non potendosi certamente pervenire ad una indistinta e massificata affermazione di responsabilità a carico di tutti gli imputati in ragione della difficoltà storica ed oggettiva di individualizzare l'accertamento della causalità.

L'opzione dell'accusa di massificare la responsabilità dei diversi direttori generali e dei capi reparto succedutisi nello stabilimento siderurgico di Taranto è, in realtà, rivelatrice essa stessa della impossibilità di datare il momento della induzione<sup>s</sup>.

Al riguardo il consulente del P.M., con considerazioni identiche per le malattie contratte da ciascuno del lavoratori esaminate, ha tenuto conto dell'ampio periodo di prolungata esposizione all'amianto di ogni singolo tayoratore e, premesso che l'asbestosi è malattia che insorge frequentemente in soggetti esposti ad elevate quantità di asbesto per almeno cinque anni; e che il mesotelioma è una patologia che si sviluppa nel 10% dei casì dei soggetti esposti al medesimo inquinante; ha sottolineato che: 1) esiste un lungo periodo di latenza (variabile fra i 5 ed i 70 anni, ma di norma superiore ai venti anni e mediamente 30-40 anni) fra l'inizio dell'esposizione all'asbesto e la diagnosi clinica del mesotelioma; 2) controversa è la questione relativa all'esistenza di una correlazione diretta fra la durata e l'intensità dell'esposizione all'asbesto e la probabilità di insorgenza di un mesotelioma maligno. A questo riguardo la tesì prevalente in letteratura è che nella stragrande maggioranza dei casi non sia sufficiente una esposizione sporadica o molto breve all'asbesto a favorire l'insorgenza del mesotelioma, ma che sia necessaria un'esposizione almeno di alcuni mesi o ancor più spesso di alcuni anni. Così pure prevalente è la tesì che, anche se un'esposizione all'asbesto più intensa e prolungata nel tempo aumenta la probabilità di insorgenza del mesotelioma, non vi sia una correlazione dose - risposta di tipo (ineare; 3) non è possibile individuare con precisione il momento in cui ha avuto inizio il processo di oncogenesi, ma con elevata verosimiglianza il prolungamento dell'esposizione all'asbesto ha aumentato le probabilità di insorgenza del mesotelioma maligno.

In buona sostanza il CT del P.M. sembra – stando alle conclusioni cui giunge – sostenere la tesi della c.d. "dose-risposta" secondo cui la formazione del mesotelioma è un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno: con la conseguenza che l'aumento della dose di amianto inalata, è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli effetti della stessa; ciò che consente di ritenere che, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosì aggiuntive devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano; e che, pertanto, consentirebbe secondo l'assunto accusatorio di affermare la responsabilità di tutti gli imputati, indipendentemente dal momento di assunzione della posizione di garanzia e dalla durata della carica (purché fosse operativa durante il periodo di esposizione all'amianto dei lavoratori poi colpiti dalla patologia asbesto-correlata), sull'assunto che la loro condotta omissiva

A

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ovvero dell'innesco del processo causale della malattia non più suscettibile di regresso, momento dal quate ha poi inizio la latenza.

nell'adozione di adeguate cautele contro l'esposizione dei lavoratori all'inquinante ha ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente.

V'è però che lo stesso consulente del P.M. indica come controversa la questione relativa alla esistenza di una correlazione diretta tra la durata e l'intensità della esposizione e l'insorgenza del mesotelioma, e come al riguardo non vi sia una "correlazione dose-risposta di tipo lineare".

Ed in effetti, alla tesi sopra indicata si contrappone quella della irrilevanza causale delle dosi successiva a quella c.d. "killer", secondo cui una volta irreversibilmente completato il meccanismo della cancerogenesi (ovvero la fase della c.d. iniziazione della malattia, a sua volta determinata da una ripetuta e significativa esposizione all'amianto) ogni successiva esposizione all'amianto risulta causalmente indifferente; e, perciò, cruciale diviene l'accertamento del momento in cui è avvenuta la c.d. iniziazione per individuare (meglio individualizzare) la responsabilità penale di ciascun imputato, in relazione al momento in cui ha assunto la posizione di garanzia e alla durata della carica.

In ordine alla spiegazione del decorso causale del mesotelioma si registra nella letteratura scientifica una sostanziale incertezza: se viè unanime accordo nel ritenere che anche dosi basse possano scatenare il decorso patologico, tuttavia, ancora rimane controverso il tema riguardante la relazione che intercorre tra la latenza e l'esposizione. Al riguardo secondo alcuni "il rischio di mesotelioma aumenta con l'aumentare sia dell'intensità, sia della lungifiezza dell'esposizione: in definitiva, con l'aumentare della dose complessiva di fibre inalate non solo aumenta l'incidenza, ma si riduce il tempo di latenza convenzionale [...] Pur se un'inglazione intensa e/o prolungata non è necessaria per l'induzione del mesotelioma, è da ritenere che nessun periodo di esposizione, fino a induzione completata e a tumore concretamente in essere ancorché clinicamente occulto (cioè fino a circa dieci-quindici anni prima della manifestazione/diagnosi), può essere considerato inefficiente e quindi irrilevante" (B. TERRACINI-F. CARNEVALE-F. MOLLO, Amianto ed effetti sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico-giudiziario, in Foro it., 2009).

Altre autorevoli ricerche scientifiche confermano invece "la inesistenza di correlazioni tra entità della esposizione e latenza [...] sia le considerazione teoriche in merito alla plausibilità biologica che i dati della letteratura internazionale portano a concludere che la ipotesi dell'abbreviamento della latenza con l'aumentare dell'esposizione non è valida per il mesotelioma e deve essere respinta" (G. CHIAPPINO, Mesotelioma; il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico legale, in Medicina del lavoro, 2005).

Tanto premesso ritiene questo giudice che l'adozione del paradigma causale fondato sul c.d. aumento del rischio, come rivelato dalla scelfa dell'accusa di richiedere il rinvio a giudizio di tutti i direttori generali dello stabilimento e dei capi reparto, determinerebbe la violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Ciò in quanto si finirebbe per ragionare in termini di astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento in mancanza di una spiegazione del reale decorso della mafattia, con il risultato di arrivare ad un'affermazione di responsabilità in assenza di un effettivo nesso eziologico tra la condotta omessa e l'evento verificatosi nel singolo caso concreto, ed una inammissibile inversione del procedimento logico motivazionale che antepone all'accertamento del nesso causale quello in ordine alla idoneità del comportamento alternativo dovuto rispetto alla eliminazione ovvero alla riduzione del rischio.

Al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, anche successiva alla sentenza Franzese, si registrano orientamenti nel senso che "dovrà riconoscersi il rapporto di causalità non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento diveroso omesso (o quello cometto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casì in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa" (Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2003, Trioni).

Tuttavia si rifiene che, se non può essere posto in dubbio che la condotta omissiva deve ritenersi penalmente rifevante ove l'adozione del comportamento dovuto avrebbe impedito o significativamente ritardato la verificazione dell'evento, non può tacersi che a monte di una siffatta conclusione deve esservi certezza che quel certo evento sia stato determinato da un determinato decorso causale sul quale il comportamento alternativo lecito con efficacia impeditiva poteva andarsi ad innestare.

Ed allora, sulla scorta anche della più recente giurisprudenza, ritiene questo giudice che sia opportuno adottare il metodo della spiegazione causale sul quale va comunque ad incidere la questione sopra evidenziata della incertezza in ordine alla dose-dipendenza delle patologie derivanti dall'esposizione all'amianto.

È evidente infatti che a seconda dell'adozione dell'una ovvero dell'altra tesi mutano in senso molto rilevante i conseguenti giudizi in ordine alla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è possibile esprimere un giudizio di affermazione di responsabilità, specialmente nei complessi industriali nei quali i lavoratori sono statì esposti all'amianto dove, durante l'ampio periodo di tempo in cui si sono sviluppate le malattie amianto-correlate, si è verificato un avvicendamento nelle posizioni di garanzia.

Se si opta per la tesi della rilevanza delle esposizioni successive, si supera il difficile problema probatorio che invece si porrebbe adottando l'opposta teoria scientifica atteso che, in tal caso, in presenza di una successione di diversi soggetti nelle posizioni di garanzia, occorrerebbe individuare il momento in cui la dose c.d. "innescante" potrebbe essere stata assorbita dal lavoratore.

È evidente che si trațta di un problema probatorio non sussistente laddove non vi sia un avvicendamento di una pluralità di soggetti titolari della posizione di garanzia ovvero quando "vi sia sovrapponibilità temporale totale ovvero quasi totale tra espesizione al rischio, cioè durata dell'attività javorativa, e durata della posizione di garanzia" (Cass., sez. IV, 16.1.2019, n. 25532, P.G. cl Abbona), quando cioè il periodo di latenza consente di individuare al di là di ogni ragionevole dubbio il soggetto responsabile.

Ma quando tali condizioni, come nel caso di specie, mancano, ritiene questo giudice che non si possa addivenire ad una esaustiva spiegazione del decorso causale reale effettivamente esplicatosi nel caso concreto in assenza di un sapere scientificamente fondato, a meno di non rischiare di incorrere in un esamé della causalità fondata non su leggi scientifiche bensì su massime di esperienza (ovvero empiriche generalizzazioni del senso comune) e su rilevazioni epidemiologiche.

Per quanto riguarda le massime di esperienza esse possono si essere considerate nella ricostruzione della causalità (come peraltro riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di

legittimità), ma in un ambito distinto da quello della spiegazione del decorso causale, quando cioè debba compiersi un ragionamento induttivo per giungere ad una conferma probatoria con alto grado di credibilità razionale o ancora, in special modo, sul piano della causalità ipotetica quando debba individuarsi il comportamento alternativo lecito e la sua efficacia impeditiva che va valutata in prospettiva prognostica, fondata oltre che sulle conoscenze scientifiche anche sul dato empirico.

Lo stesso è a dirsi per le rilevazioni epidemiologiche che in alcun modo possono equipararsi alle leggi statistiche le quali, al contrario delle prime în cui l'eziologia di un determinato fenomeno è in larga misura ignoto, agiscono in un contesto in cui sono conosciute tutte le cause possibili del fenomeno.

Ed allora, deve prendersi atto della esistenza di una incertezza nello sfesso sapere scientifico in ordine alla correlazione tra esposizione all'amianto e latenza del mesotelioma (come peraltro indicato dallo stesso consulente tecnico del P.M.). E, si badi, tale încertezza non è sinonimo di una contrapposizione probatoria fondata su antagoniste teorie di spiegazione causale tutte scientificamente fondate, tra le quali il giudice deve optare per quella da ritenersi più plausibile, alla luce dell'evidenza disponibile rispetto al caso concreto; ma si fonda sul fatto che la stessa spiegazione di un determinato decorso causale è in astratto contestata sul piano scientifico; proprio come nel caso delle patologie asbesto-correlate che ci occupano, per le quali non è stato accertato il rapporto intercorrente tra maggiore esposizione e riduzione della latenza.

Nella impossibilità di individuare una spiegazione causale scientificamente fondata, non può che riconoscersi che, nel caso in esame, risulta impossibile giungere ad un'affermazione di penale responsabilità nei confronti di ciascum imputato che risulta aver rivestifo una posizione di garanzia durante il periodo in cui i lavoratori

sono stati esposti all'amianto nel corso dell'attività lavorativa presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

I margini per affermare una responsabilità penale rispetto ai fatti in contestazione sono invero inesistenti, atteso che oltre alla certezza in ordine alla basse dosi innescanti e alla lunga latenza della malattia, non risulta possibile individuare al di là di ogni ragionevole dubbio il periodo di c.d. induzione della malattia che "secondo il sapere scientifico, non può essere quantificato in maniera predeterminata, ma dipende da specifiche contingenze, relative tanto alle caratteristiche della lavorazione e al tipo di impiego del materiale nocivo, nonché all'entità della esposizione quotidiana, quanto a fattori di carattere personale relative alle condizioni soggettive di ciascun lavoratore" (Cass., sez. IV, 17.1.2018, n. 25125, P.G. e PP.CC. în proc. Bellingeri ed altri).

Tale situazione di incertezza probatoria appare, anche in una valutazione prespettica, insuperabile, nel senso che il materiale probatorio raccolto non risulta suscettibile di significative modificazioni in senso favorevole all'accusa neppure nel contesto della istruttoria dibattimentale per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si è tratta la conclusione che tutti gli imputati debbano essere prosciolti già in questa sede dell'udienza preliminare, con le formule indicate nel dispositivo, apparendo inutile la celebrazione del dibattimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 č.p.p.;

dichiara non luogo a procedere nel confronti di

(così rettificate le generalità dell'imputato riportate sulla richiesta di rinvio a giudizio), in ordine ai reati loro in cooperazione colposa e rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste; e nei confronti di în ordine al reato loro in cooperazione colposa ascritto per

non aver commesso il fatto.

Motivazione riservata.

Taranto, 3 marzo 2020.

11